



**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DEI DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi Dirigenziali dei Dirigenti delle professioni sanitarie a seguito dell’entrata in vigore dell’Atto Aziendale recepito con delibera n°556 del 10 Ottobre 2017 e del nuovo assetto organizzativo. Le tipologie di incarichi, come previsto nell’art. 27, comma 1, del CCNL 08/06/2000 e s.m.i. si distinguono in:

- a) incarico di direzione di Struttura Complessa. Tra essi è ricompreso, tra gli altri, l’incarico di direttore di dipartimento, di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) incarico di direzione di Struttura Semplice, anche Dipartimentale;
- c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Nell’esclusivo interesse della piena attuazione del nuovo Atto Aziendale l’attribuzione degli incarichi verrà effettuata, nel rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, seguendo i criteri esposti nel presente regolamento, in relazione alle attitudini e alle capacità professionali ed alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

ART 1 - INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Ai dirigenti delle Professioni Sanitarie sono conferibili incarichi di direzione di Dipartimento, direzione di Struttura Complessa o responsabilità di Struttura Semplice o Semplice Dipartimentale, a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo, nonché incarichi professionali di base - di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. Gli incarichi di natura gestionale sono:

- a) Direttore di Dipartimento;
 - b) Direttore di Unità Operativa Complessa (SC);
 - c) Responsabile di Unità Operativa Semplice (SS) o Semplice dipartimentale (SSD).
3. Gli incarichi di natura professionale sono:
- a) Incarichi professionali di alta specializzazione;
 - b) Incarichi professionale di base, conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di esperienza.

ART. 2 - INCARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento delle Professioni Sanitarie è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC. L'incarico è triennale, rinnovabile a seguito di valutazione e decade in ogni caso trascorsi novanta giorni dalla cessazione del Direttore Generale. Il Direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi e dell'art. 33 dell'Atto Aziendale.
3. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

ART. 3- INCARICHI DI DIREZIONE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA (SC)

1. Si considerano strutture complesse quelle Unità Operative dotate di autonomia gestionale e di responsabilità sull'impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie.
2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie sono conferiti dal Direttore Generale, o dal suo facente funzioni, con atto scritto e motivato.
3. Al fine di dare piena attuazione dell'Atto aziendale, tenuto conto della variazione dell'assetto organizzativo con particolare riferimento al Dipartimento delle Professioni sanitarie, limitatamente alla prima applicazione del presente regolamento, l'Azienda, per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C. previsti nell'Atto Aziendale provvederà, ove possibile, ad effettuare una apposita selezione interna con le seguenti modalità:
 - Verrà pubblicato apposito avviso interno sul sito web dell'Azienda per almeno 7 giorni consecutivi;

- Verrà accertato il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione, ed in seguito il Direttore Sanitario valuterà l'idoneità degli stessi sulla base delle caratteristiche distintive individuate preventivamente per ciascuna struttura;
 - Per l'incarico da conferire, verrà proposto al Direttore Generale, un elenco di dirigenti individuato dal Direttore Sanitario; il Direttore Generale provvederà ad attribuire l'incarico con atto scritto e motivato.
4. Il Direttore Sanitario valuterà l'idoneità dei candidati in relazione agli elementi di professionalità e di managerialità, rispetto all'incarico da conferire, sia attraverso la valutazione del curriculum sia attraverso un colloquio.

Nel giudizio saranno rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale, in ogni caso si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- natura e caratteristiche della struttura da ricoprire; ·
- area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta; ·
- attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti;
- positivo superamento delle verifiche alle scadenze previste all'art. 31 del C.C.N.L. 8/6/2000.

Per l'affidamento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, verranno richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, oltre al positivo superamento delle apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L.;
 - b) curriculum in cui sia documentata la specifica attività professionale ed adeguata esperienza professionale specifica nell'area di riferimento della S.C.;
 - c) attestato di formazione manageriale.
5. In caso di mancanza di dirigenti delle professioni sanitarie in possesso dei requisiti specifici e già dipendenti dell'AOU, il conferimento dell'incarico di Struttura avverrà con le procedure di cui al DPR 484 del 10 dicembre 1997 previste per i dirigenti sanitari.
6. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 18 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005.

ART.4 - INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DI UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE

ARTICOLAZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA O DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE

1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS) o Semplice Dipartimentale (SSD) sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico.

2. Gli incarichi di Responsabile di SS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di SC; quelli di Responsabile di SSD sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento, ove presente, sentito il Direttore Sanitario, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell' Azienda per almeno 7 giorni, specificando:

- a) tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti richiesti;
- c) durata dell'incarico;
- d) termine di presentazione delle istanze;
- e) invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante a l'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende;
- f) invito ad allegare curriculum professionale.

Per la proposta, il Direttore di SC o il Direttore di Dipartimento, ove presenti, in condivisione con il Direttore Sanitario, tengono conto dei seguenti elementi:

- a) delle valutazioni del Collegio tecnico,
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Azienda in possesso dei requisiti richiesti.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

ART. 5 INCARICHI PROFESSIONALI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di SC/SSD, ove presenti, sentito il Direttore Sanitario o la proposta del Direttore Sanitario stesso, ai dirigenti che abbiano superato

positivamente la valutazione al termine dei cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio tecnico, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.

2. Per la proposta, il Direttore di SC/SSD, ove presente, in condivisione con il Direttore Sanitario, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da 3 a 5 anni, con facoltà di rinnovo.

ART. 6 - INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE CONFERIBILI AI DIRIGENTI CON MENO DI CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ (IP)

1. Gli incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (IP) sono attribuiti a dirigenti delle professioni sanitarie con esperienza professionale inferiore a 5 anni.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di SC, sentito il Direttore del Dipartimento e il Direttore Sanitario, ovvero su proposta del Direttore Sanitario.

3. Gli IP sono conferibili ai dirigenti attribuendo precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

4. Gli incarichi di natura professionale sono conferiti per un periodo di 5 anni.

ART. 7 - REVOCA DEGLI INCARICHI

Fatta salva la possibilità di recesso, il Direttore Generale può disporre la revoca degli incarichi affidati per:

- a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione aziendale;

- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti sulla valutazione;
- c) responsabilità grave e reiterata;
- d) in tutti gli altri casi previsti dai CCCCNNLL.

ART.8 - NORMA FINALE DI RINVIO

Il presente regolamento, per quanto non espressamente previsto, fa rinvio alle disposizioni di legge e ai CCCCNNLL di riferimento.